

Fatto

Con sentenza del 7 gennaio/30 settembre 2005 la Corte di Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale di Rieti, dichiarava inefficaci i licenziamenti comunicati dalla G.R.M. Costruzioni s.r.l.

a An.Ro. ed altri undici appellanti con lettere del 12 gennaio 1999; condannava la società, nel frattempo posta in liquidazione e in concordato preventivo, a reintegrare i lavoratori e a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, l'equivalente delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.

I giudici di secondo grado, ritenuta la specificità dei motivi di appello ed esclusi altri profili di illegittimità dei recessi, osservavano che i licenziamenti erano stati ricondotti dalla società all'esaurimento di una fase dei lavori ottenuti in appalto nel comune di Rieti (costruzione degli edifici destinati al Comando Gruppo dell'Arma dei Carabinieri: caserma ed alloggi).

Rilevavano che alla data del licenziamento le opere in cemento armato, per le quali gli appellanti erano stati assunti, erano ancora in fase di realizzazione, essendone state ultimate poco più del 57%. Di conseguenza non operava la deroga alla disciplina dei licenziamenti collettivi, prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 4 in caso di fine lavoro nelle costruzioni edili; non essendo state osservate le procedure per la individuazione del personale da licenziare, i licenziamenti erano efficaci.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, la G.R.M. Costruzioni s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo.

I lavoratori resistono con controricorso.

Diritto

1. Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della produzione, unitamente al ricorso, di copia del protocollo d'intesa siglato nel 1995 da sindacati dei costruttori e dei lavoratori edili, non trattandosi di uno dei documenti di cui l'art. 372 c.p.c. consente la produzione in cassazione.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e vizio di motivazione, la difesa della società critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'appello, ravvisando nello stesso specifiche critiche alla sentenza di primo grado.

Assume che tali critiche, contenute a pag. 6 dell'atto di appello, concernono la prevalenza attribuita dal primo giudice alle deposizioni testimoniali rispetto agli stati di avanzamento dei lavori.

Sostiene che tale doglianza non è sufficiente a far ritenere ammissibile il ricorso in appello, occorrendo una maggiore puntualità delle censure ed un supporto argomentativo idoneo a contrastare la sentenza impugnata.

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 4, e vizio di motivazione, la difesa della società, ricordato che tutti i lavoratori licenziati erano specializzati nella costruzione di strutture in cemento armato e ferro, critica la sentenza nella parte in cui non ha ravvisato l'ipotesi di cui al citato comma 4 (che esonera le imprese edili dalle procedure dettate per i licenziamenti collettivi in caso di fine lavoro) nella fattispecie in esame.

Deduce che aveva dimostrato che il 12 gennaio 1999 era stato completato il 65% delle opere di carpenteria ed era stato licenziato solo il 40% del personale assunto per l'espletamento di tali lavori; mentre non era stato assunto nuovo personale.

Riporta stralci delle deposizioni dei testi Ce. e P. e sostiene che l'espressione "fine lavoro" deve essere interpretata in via estensiva, in modo da comprendervi anche il graduale esaurimento di singole fasi di lavoro, sicchè il licenziamento di una pluralità di lavoratori è sempre consentito nelle ipotesi di fine lavoro o di graduale esaurimento di una determinata fase lavorativa in relazione alle maestranze impiegate in quella particolare fase. Deduce che tale è l'orientamento di questa Corte, nonchè l'interpretazione delle stesse parti sociali, come si ricava dal protocollo sulle politiche del lavoro nell'industria delle costruzioni, siglato contestualmente al rinnovo del c.c.n.l. edili del 5 luglio 1995 ed allegato a tutti i successivi accordi ed integrazioni, protocollo che, come si è veduto, è stato prodotto per la prima volta in questa sede.

4. Con il terzo motivo la difesa della società denuncia erronea valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo. Deduce che, una volta accertata la possibilità di ridurre gradualmente la forza lavoro in relazione al graduale esaurimento della fase lavorativa, i giudici non potevano sindacare le scelte dell'imprenditore, espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost.. Sostiene che, tenendo conto delle precisazioni contenute nella memoria di costituzione in appello e facendo una proporzione, emerge che all'epoca dei licenziamenti era stato realizzato il 50,82% delle strutture in cemento armato della caserma ed il 78,37% di quelle relative agli alloggi, mentre la forza lavoro relativa era stata ridotta solo del 40%; donde la assoluta correttezza del comportamento datoriale.

5. Con il quarto motivo la difesa della ricorrente lamenta che i giudici di appello non hanno rilevato che la società aveva ottemperato all'onere probatorio relativo alla impossibilità di ricollocare i lavoratori in altri cantieri.

6. Il ricorso non è fondato.

7. In ordine al primo motivo, osserva la Corte che i giudici di secondo grado, interpretando il ricorso in appello, hanno ritenuto che lo stesso, pur articolandosi sul medesimo impianto argomentativo dei precedenti gradi, aveva aggiunto ad esso specifiche critiche alla sentenza di primo grado, laddove questa si affidava alle risultanze delle dichiarazioni dei testi e valutava gli stati di avanzamento dei lavori alla luce di queste dichiarazioni.

Da ciò hanno ricavato la sufficiente specificità dei motivi di appello (e quindi il rispetto dell'art. 434 c.p.c.).

Il primo motivo censura tale interpretazione dell'atto di appello, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non riporta la pagina dell'atto di appello (la n. 6) che sarebbe stata male interpretata. Ne consegue la inammissibilità della censura.

8. Il secondo motivo, che sostiene l'esonero delle imprese di costruzione dalle procedure di cui alla L. n. 223 del 1991, quando operano un licenziamento plurimo individuale, non solo per la fine del lavoro o delle singole fasi di lavoro, ma anche per il graduale esaurirsi del lavoro o della fase lavorativa, non è fondato.

La ratio della L. 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui introduce una articolata procedura in caso di licenziamenti collettivi, è quella di consentire la verifica di obiettivi criteri di scelta che abbiano condotto alla individuazione dei lavoratori da licenziare, così escludendo ogni sospetto di arbitrarietà da parte datoriale.

La disposizione di cui all'art. 24, comma 4 ("Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie") si spiega con il fatto che nelle eccezioni previste dal comma è esclusa ogni possibilità di scelta da parte del datore di lavoro e quindi ogni possibilità di favorire o penalizzare l'uno o l'altro lavoratore.

L'ipotesi del graduale esaurimento di una singola fase lavorativa, fase che richiede specifiche professionalità, delle quali, senza un licenziamento, si avrebbe inutilizzabile sovrabbondanza, non può rientrare nella previsione di cui al citato comma 4, proprio perchè, non trattandosi del licenziamento di tutti i lavoratori utilizzati in tale fase ma solo di una percentuale, è necessario accertarsi che i licenziamenti avvengano secondo predeterminati criteri di scelta resi noti dall'imprenditore a soggetti istituzionali ed alle associazioni di categoria, con la contestuale indicazione delle modalità applicative di tali criteri (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9).

La giurisprudenza della Corte è da tempo orientata in tal senso: la fine lavoro nelle costruzioni edili che, a norma della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, esclude l'applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non si concreta nella sola cessazione dell'attività

dell'impresa o nel compimento dell'opera, ma anche e soprattutto nell'esaurimento di una fase dei lavori, in relazione all'esecuzione dei quali i lavoratori, anche per le loro peculiari professionalità, erano stati assunti, il che comporta il venir meno della utilità dell'apporto degli stessi all'attività dell'impresa edile (Cass., 26 settembre 1998 n. 9657).

Nel momento in cui la difesa della ricorrente deduce che all'epoca dei licenziamenti era stato realizzato il 50,82% delle strutture in cemento armato della caserma ed il 78,37% di quelle relative agli alloggi, mentre la forza lavoro relativa era stata ridotta solo del 40%, ammette che è stata operata una scelta fra i carpentieri, addetti alle opere in cemento armato, da licenziare.

Il motivo va pertanto rigettato, sulla scorta del seguente principio di diritto: "La esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 4, fra l'altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori, scelta che deve seguire le regole di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5".

9. Dal rigetto del secondo motivo discende il rigetto anche del terzo e del quarto, chiaramente dipendenti dall'accoglimento del secondo.

L'alternativo esito dei due gradi di merito, dimostrativo di una certa difficoltà della materia, giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008